COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

relativa ad un progetto di aiuti della Repubblica federale di Germania riguardante un programma di garanzie del Land del Brandeburgo per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia

(Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato a tutti gli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni conformemente agli articoli citati,

considerando quanto segue:

I

(1) Con comunicazione del 25 gennaio 1995, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione un regime di garanzie del Land del Brandeburgo riguardante progetti di investimento da realizzarsi in Polonia («Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften zur Teilfinanzierung von Vorhaben in der Republik Polen durch die Bürgschaftsbank Brandenburg»). Informazioni complementari sono state inviate il 28 marzo, il 16 giugno e il 10 agosto 1995 e comunicate nel corso di una riunione tenutasi a Bonn il 23 maggio 1995.

(2) Il 31 ottobre 1995, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. Con lettera del 27 dicembre 1995, la Commissione ha informato di tale decisione il governo tedesco, invitandolo inoltre a presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese. La lettera in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 71 del 9 marzo 1996 quale comunicazione agli altri Stati membri ed ai terzi interessati per consentire loro di presentare le proprie osservazioni in merito alle misure contestate nel termine di un mese.

(3) Con lettera del 29 gennaio 1996, il governo tedesco ha presentato le proprie osservazioni dettagliate. Il 9 aprile 1996 è pervenuta la posizione dell'impresa Du Pont de Nemours International SA, che è stata inviata con telefax del 22 aprile 1996 alle autorità tedesche affinché si pronunciassero in proposito. Nessuna osservazione è pervenuta invece da parte degli altri Stati membri.

II

(4) Il programma copre il periodo dal 1995 al 1998 ed offre garanzie per un valore complessivo annuo di 20 milioni di marchi tedeschi (DEM) (10,5 milioni di ECU). Le autorità tedesche prevedono la concessione di una ventina di garanzie l'anno.

(5) Il regime è destinato a:

— imprese aventi sede o un'organizzazione stabile nel Brandeburgo,

— persone residenti nel Brandeburgo,

che intendano realizzare progetti di investimento in Polonia (joint ventures, nuovi insediamenti),

ed a progetti nei quali:

— soci brandeburghesi costituiscano joint ventures con società polacche,

— società con un'organizzazione stabile nel Land del Brandeburgo costituiscano società («Projektgesellschaften») in Polonia in vista dell'assunzione di una partecipazione in una joint venture.

(6) La concessione di garanzie è limitata al settore manifatturiero, all'orticoltura e alle professioni liberali.

(7) Dette garanzie possono essere accordate sui prestiti che consentano di finanziare gli investimenti, il capitale circolante e la costituzione/acquisizione di imprese, nonché nell'ambito di talune operazioni di garanzia («Gewährleistungen und Garantiegewährungen»).

(8) La durata massima della garanzia è di quindici anni (ventitré per i prestiti destinati al finanziamento di costruzioni industriali). Il beneficiario della garanzia è tenuto a versare un premio unico dello 0,75 % a titolo di diritti amministrativi, nonché una commissione di garanzia annuale pari allo 0,8 % dell'importo dovuto. Le autorità tedesche stimano il rischio di perdita pari al 10 %.

(9) L'importo della garanzia è in ogni caso limitato al 90 % dell'importo di un prestito ammissibile, nel rispetto di un massimale di 0,52 milioni di ECU. L'importo di un prestito ammissibile è a sua volta limitato al 75 % dei costi del progetto in questione.

(10) L'intensità di aiuto delle garanzie in oggetto rispetto all'importo dei prestiti garantiti si può stimare provvisoriamente al 10 %. Dette garanzie sono cumulabili con altri aiuti.

(11) All'avvio del procedimento, la Commissione ha sostenuto che le garanzie in oggetto sono suscettibili di costituire aiuti di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto favoriscono da un punto di vista economico le imprese richiedenti e possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione nutriva inoltre dubbi sull'eventuale compatibilità con il mercato comune di aiuti agli investimenti a favore di imprese stabilite all'interno dell'Unione europea, volti a promuovere le loro attività commerciali al di fuori del SEE. Il regime di aiuti non era del resto limitato alle piccole e medie imprese (PMI) e vi era inoltre la possibilità che con il cumulo di aiuti diversi venissero superati i massimali stabiliti nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI. Alla luce di queste perplessità, la Commissione non ha considerato applicabili le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 e ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 in merito al regime in oggetto.

III

(12) Le autorità tedesche hanno trasmesso posizione con lettera del 29 gennaio 1996. A loro avviso, la concessione di garanzie ad imprese stabilite nel Brandeburgo rappresenta uno strumento adeguato per compensare gli svantaggi derivanti al Brandeburgo dalla sua posizione periferica nell'ambito dell'Unione europea. Di questo strumento dovrebbero beneficiare in particolare le PMI, che solitamente non dispongono di capitale proprio sufficiente per ottenere prestiti per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia. Contrariamente alle imprese dell'Europa occidentale, le PMI del Land del Brandeburgo non sono in grado di offrire esse stesse le garanzie necessarie per ottenere finanziamenti sul mercato dei capitali.

(13) Lo strumento in oggetto contribuirebbe inoltre alla cooperazione transfrontaliera tra le imprese dell'Unione europea ed imprese polacche. Gli investimenti esteri in Polonia promuovono del resto lo sviluppo economico del paese, rafforzano la base di capitali delle sue imprese ed incrementano il suo know-how tecnico e commerciale. Una cooperazione transfrontaliera di questo genere non viene perseguita esclusivamente nell'ambito dell'accordo europeo delle Comunità europee con la Polonia, ma anche nell'ambito del programma comunitario PHARE e degli obiettivi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

(14) Le autorità tedesche ribadiscono che gli aiuti non contengono elementi discriminatori, poiché tutte le imprese con un'organizzazione stabile nel Land del Brandeburgo, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la loro sede principale, sono ammissibili a beneficiarne.

(15) Inoltre, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che modificheranno il regime rispetto alla notifica iniziale per limitarne l'applicazione alle piccole e medie imprese quali sono definite nella disciplina comunitaria riguardante gli aiuti alle PMI [1]. Le domande di aiuti presentate da imprese di dimensioni maggiori verranno notificate singolarmente. Di conseguenza, le autorità tedesche confidano nell'approvazione del regime in oggetto, poiché nella sua versione modificata questo corrisponde alle linee direttrici che regolano la concessione di garanzie da parte del Land della Bassa Sassonia a favore di partecipazioni in Stati nei quali è in atto un processo di riforme democratiche e di passaggio ad un'economia di mercato (n. 362/95), che la Commissione ha autorizzato il 20 dicembre 1995.

(16) Le autorità tedesche contestano la valutazione provvisoria della Commissione, secondo la quale l'intensità degli aiuti rappresentati dalle garanzie può raggiungere il 10 % e ritengono invece più realistica una valutazione dell'intensità degli aiuti compresa tra l'1 e il 2 % dell'importo garantito. Del resto, la maggior parte dei casi di applicazione del regime resterebbero al di sotto della soglia de minimis di 50 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni. Il regime in oggetto è stato tuttavia notificato poiché le autorità brandeburghesi non volevano escludere le imprese già beneficiarie di aiuti de minimis per altre finalità.

[1] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

(17) Per tali ragioni, le autorità tedesche sostengono che il regime di aiuti è compatibile con il mercato comune, in quanto volto a compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania [articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE].

Inoltre, il regime in oggetto contribuisce a favorire lo sviluppo economico di regioni nelle quali il tenore di vita è particolarmente basso o si ha una grave forma di sottoccupazione. Questa considerazione si applica sia alle imprese stabilite nel Land del Brandeburgo [regione ammessa a beneficiare degli aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE] che a quelle stabilite in Polonia [equiparata, a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, ad una regione della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)].

D'altra parte, il regime di aiuti in oggetto potrebbe anche essere considerato quale regime che contribuisce ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, nella fattispecie il Land del Brandeburgo in quanto zona confinante con la Polonia, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE]. Infine, trattandosi di un regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, esso sarebbe da considerarsi compatibile con il mercato comune anche sotto tale profilo, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (sviluppo di talune attività economiche).

IV

(18) Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Du Pont de Nemours International SA. L'impresa considera il regime in oggetto come un approccio innovativo e pragmatico per attirare investimenti stranieri nei paesi dell'Europa centrale e dell'Est. Le misure di ristrutturazione economica costituiscono a suo avviso un presupposto fondamentale per l'eventuale integrazione di questi paesi nell'Unione europea.

V

Carattere ed intensità degli aiuti configurati dal regime

(19) Nella misura in cui vengono concessi aiuti a soci brandeburghesi di joint venture concluse con imprese polacche ovvero a società («Projektgesellschaften») costituite in Polonia da imprese stabilite nel Brandeburgo in vista dell'assunzione di una partecipazione in una joint venture, determinate imprese o determinati settori produttivi vengono privilegiati rispetto ad altre imprese che non percepiscono aiuti per le stesse attività. Queste misure rafforzano la posizione dei beneficiari degli aiuti nei confronti delle imprese che non percepiscono aiuti per la loro attività e minacciano pertanto di falsare la concorrenza. Le imprese stabilite all'interno del SEE possono del resto entrare in concorrenza tra loro anche per quanto riguarda gli investimenti esteri. In una simile situazione, gli aiuti considerati sono quindi suscettibili di falsare la concorrenza tra le imprese del SEE in modo estremamente diretto.

(20) Nel caso di aiuti concessi per progetti da realizzarsi in Polonia, e quindi al di fuori del SEE, le ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri (articolo 92 del trattato CE) o tra le parti contraenti (articolo 61 dell'accordo SEE) sono probabilmente meno percepibili ma non possono tuttavia essere escluse a priori. In taluni casi, gli scambi possono essere compromessi in maniera indiretta (ad esempio quando beni prodotti in Polonia vengono reimportati nell'Unione europea). Aiuti di questo genere possono tuttavia rafforzare la posizione delle imprese beneficiarie stabilite nel Land del Brandeburgo e dunque all'interno del mercato comune. Gli aiuti a favore di progetti sovvenzionati sulla base del regime considerato sono pertanto suscettibili di incidere direttamente sugli scambi tra gli Stati membri.

(21) Per tali ragioni, il previsto regime di aiuti rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Questa conclusione viene condivisa dalle autorità tedesche, che sottolineano giustamente il duplice effetto che simili aiuti possono produrre alla fonte (Brandeburgo) e nel paese di destinazione (Polonia).

(22) Le condizioni alle quali la Commissione subordina di norma l'autorizzazione di un regime di garanzie vengono comunque soddisfatte, poiché i beneficiari devono corrispondere un premio unico ed una commissione di garanzia annuale. Inoltre, i beneficiari sostengono una parte considerevole del rischio, dato che l'importo garantito è limitato al 90 % del prestito e che il finanziamento con il prestito garantito dalla Bürgschaftsbank è limitato a sua volta al 75 % dei costi del progetto. Il regime in oggetto è destinato ad imprese in grado di esistenza autonoma. Misure di salvataggio non possono essere sovvenzionate.

(23) Se si calcola l'equivalente sovvenzione delle garanzie con riferimento ai costi complessivi dei progetti ammissibili a beneficiare degli aiuti e se si tiene conto che le garanzie possono ammontare al massimo al 67,5 % (vale a dire 0,9 × 0,75 × 100) dei costi dei progetti, si perviene ad un'intensità di aiuto pari al 3,35 % lordo (6,75 − 3,4, vale a dire la probabilità di mancato rimborso meno il premio annuo al valore attuale [1]). Ai fini di questo calcolo approssimativo, si presuppone che il premio unico dello 0,75 % copra i costi di gestione del regime.

[1] Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione per le garanzie sui prestiti, cfr. secondo comma della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9).

(24) Poiché l'importo massimo garantito per impresa ammonta ad 1 milione di DEM (0,52 milioni di ECU), l'elemento di aiuto mediante contenuto nelle singole garanzie non supererà i 44 700 DEM (23 400 ECU), vale a dire il 3,35 % dei costi complessivi dei progetti, pari ad un massimo di 1,33 milioni di DEM. Sebbene tale importo sia decisamente inferiore alla soglia de minimis di 100 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni, il regime in oggetto rientra tuttavia nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, poiché almeno in determinati casi le autorità tedesche intendono concedere garanzie ad imprese che hanno già usufruito degli aiuti di minimis per altre finalità. A tale proposito, va tenuto presente che all'epoca in cui le autorità tedesche hanno notificato il regime in oggetto, la soglia de minimis ammontava ancora a 50 000 ECU. Pertanto, nell'ambito del numero totale annuo di imprese beneficiarie di aiuti — stimato pari ad una ventina di imprese — il numero dei beneficiari che si avvarranno del regime di garanzia in aggiunta agli aiuti de minimis dovrebbe essere decisamente inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente dalle autorità tedesche.

Compatibilità del regime in oggetto con il mercato comune

(25) Grazie agli aiuti vengono compensati i notevoli rischi collegati ad investimenti da realizzarsi in Polonia. Attraverso la promozione di joint venture tra imprese stabilite rispettivamente nel Brandeburgo e in Polonia, nonché dell'assunzione di partecipazioni di imprese brandeburghesi in imprese polacche, il regime di aiuti favorisce la cooperazione transfrontaliera e le attività transfrontaliere delle imprese ammissibili a beneficiarne. In questo modo, esso contribuisce allo sviluppo del Brandeburgo e al consolidamento dei legami economici con la Polonia e all'integrazione di quest'ultima nell'economia europea.

(26) Considerati i beneficiari degli aiuti, vale a dire piccole e medie imprese stabilite nel Brandeburgo, il regime in oggetto sarebbe certamente compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. La deroga a carattere regionale, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE si applica tuttavia solo agli investimenti all'interno della regione assistita.

(27) È in ogni caso indubbio che il regime di aiuti in oggetto rafforza la posizione dei beneficiari nel mercato comune e la loro competitività sul mercato mondiale e può pertanto essere considerato come un regime destinato «ad agevolare lo sviluppo di talune attività» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Un simile regime di aiuti può tuttavia essere autorizzato solo «sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» [articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, seconda parte della prima frase]. Nel valutare gli aiuti a favore di investimenti diretti esteri, devono essere presi in considerazione due aspetti ulteriori che normalmente non rivestono un'importanza fondamentale ai fini dell'accertamento della compatibilità di un aiuto con il mercato comune: si tratta della competitività internazionale dell'industria europea e dell'interesse che riveste per l'Europa il potenziamento della cooperazione economica con determinati paesi terzi. In relazione a questi due aspetti, è necessario raggiungere un equilibrio per quanto concerne le eventuali ripercussioni negative sull'UE, come ad esempio il periodo di trasferimenti di siti produttivi ed eventuali ripercussioni sull'occupazione.

(28) Secondo la disciplina comunitaria per gli aiuti alle PMI, sono consentiti gli aiuti che permettono alle PMI di risolvere i propri problemi specifici. È un dato di fatto che, rispetto alle grandi imprese, le PMI si trovano ad affrontare particolari difficoltà per quanto concerne l'accesso al mercato dei capitali e del credito, il che può costituire un ostacolo al loro sviluppo. La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese riflette l'atteggiamento positivo della Commissione, volto ad aiutare le PMI a superare questi problemi specifici attraverso varie misure, con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti. L'analisi condotta a suo tempo dalla Commissione non ha portato ad operare una distinzione sulla base della localizzazione degli investimenti, all'interno o all'esterno della Comunità. Se ne può pertanto dedurre che le disposizioni della disciplina sono applicabili a tutti gli investimenti realizzati dalle PMI, indipendentemente dalla loro localizzazione.

Inoltre, le difficoltà che le PMI si trovano ad affrontare nel caso di investimenti fuori del SEE sono equivalenti se non addirittura maggiori rispetto a quelle presentate dagli investimenti all'interno del SEE. Nel caso delle PMI, le eventuali ripercussioni negative di investimenti diretti esteri sull'economia europea, ad esempio con riferimento alla situazione occupazionale o ai rischi di trasferimenti dei siti produttivi, possono essere considerate irrilevanti. Inoltre, la definizione dei costi ammissibili («investimento iniziale») garantisce che il trasferimento di un'impresa stabilita all'interno della Comunità in un paese terzo non possa essere sovvenzionato.

(29) Per quanto concerne il concetto di investimento ammissibile agli aiuti, per motivi di coerenza la Commissione ha sempre sostenuto che agli investimenti delle PMI vada applicata la definizione contenuta nei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale [1]. Sulla base della defi-

[1] GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

nizione di cui al punto 18. i) delle modalità d'applicazione di tali principi di coordinamento, sono sovvenzionabili «investimenti iniziali», vale a dire investimenti fissi

— «per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente o l'avvio di un'attività connessa con un mutamento fondamentale nei prodotti o nei processi produttivi di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento)»

ovvero effettuati

— «mediante rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata detta rilevazione».

(30) Con riferimento al regime in oggetto, la Commissione rileva che la definizione dei costi ammissibili è più ampia rispetto a quella applicata dalla Commissione, poiché comprende anche l'acquisizione di imprese o di partecipazioni in imprese. Di norma, ai sensi del punto 4.1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato favore delle PMI, i costi ammissibili a beneficiare di aiuti agli investimenti a favore delle PMI devono essere definiti in conformità del punto 18. i) delle modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale. In alternativa, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto possono essere presi in considerazione solo gli elementi dei costi ammissibili conformi alla definizione di «investimenti iniziali». Sebbene in linea di principio la Commissione non escluda la possibilità di autorizzare aiuti sulla base di costi diversi rispetto a quelli normalmente riconosciuti come ammissibili dalla Commissione stessa, la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune deve essere accertata attraverso un esame più approfondito. La Repubblica federale di Germania deve pertanto garantire che venga rispettato il massimale autorizzabile per gli aiuti, pari al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le imprese di medie dimensioni. Di conseguenza, qualsiasi aiuto che prenda in considerazione costi ammissibili diversi da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione e la cui intensità sia superiore ai massimali di cui sopra deve essere notificato singolarmente e verrà esaminato dalla Commissione alla luce della situazione specifica.

(31) La Commissione è consapevole dell'importanza degli investimenti diretti in paesi terzi, sia per quanto riguarda il consolidamento dei legami con questi paesi, sia sotto il profilo della diversificazione e globalizzazione dell'economia europea.

L'applicabilità della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI si giustifica del resto alla luce della politica adottata dalla Comunità in relazione alle PMI anche sotto altri rispetti:

— la Commissione ritiene che la situazione attuale per quanto concerne le norme applicabili agli IDE sia insoddisfacente in particolare per le PMI che non dispongono dei mezzi necessari per seguire la continua evoluzione delle disposizioni in materia di investimenti diretti nei paesi di destinazione [1];

— nelle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, viene ribadita la necessità di promuovere l'internazionalizzazione delle PMI [2];

— anche gli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e i paesi terzi contengono clausole volte a rafforzare ed intensificare i contatti tra PMI per promuovere le opportunità di scambio e la cooperazione industriale [3].

(32) Per quanto concerne la posizione delle autorità tedesche circa l'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, la Commissione ritiene di non doversi pronunciare nel caso considerato, poiché la deroga in oggetto è applicabile solo in circostanze straordinarie ed il previsto regime di aiuti può in ultima analisi essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

VI

(33) Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto della modesta intensità degli aiuti, dell'importo assoluto relativamente basso degli aiuti per ciascuna impresa, nonché dell'obiettivo fondamentale del regime, volto a promuovere la cooperazione transfrontaliera con le imprese polacche, contribuendo nel contempo allo sviluppo del Land del Brandeburgo e al consolidamento del passaggio dell'economia polacca ad un'economia di mercato, il regime di aiuti in oggetto può essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, nonché alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che la Repubblica federale di Germania intende concedere, nell'ambito del programma di garanzie del Land del Brandeburgo, per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia, a favore di piccole e medie imprese

[1] COM(95) 42 def., pag. 5.
[2] SI 95/1000, pag. 14.
[3] Cfr. ad esempio l'articolo 6 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Regno del Nepal, GU n. C 338 del 16. 12. 1995, pag. 10 e l'articolo 12 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il mercato comune del Sud e i suoi Stati membri (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay), dall'altra GU n. C 14 del 19. 1. 1996. pag. 4.

quali sono definite nella raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle PMI (GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4), sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE.

Articolo 2

Eventuali altri aiuti che la Repubblica federale di Germania intenda concedere, nell'ambito di detto regime, alle piccole e medie imprese, ed i cui costi ammissibili si discostino da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione per aiuti agli investimenti a favore delle PMI, quali definiti al punto 4.1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2) e nelle modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale (GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9), e la cui intensità, calcolata sulla base dei costi ritenuti ammissibili dalla Commissione, superi il 15 % per le piccole imprese ed il 7,5 % per le imprese di medie dimensioni, devono essere notificati singolarmente a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 3

Il governo tedesco presenta alla Commissione relazioni annuali sull'applicazione del regime di aiuti di cui trattasi.

Articolo 4

Si richiama l'attenzione del governo tedesco sul fatto che l'applicazione del regime considerato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di aiuti a finalità diverse (GU n. C 3 del 5. 1. 1985) ovvero di aiuti aventi la stessa finalità, concessi nell'ambito di più regimi approvati dalla stessa autorità o da autorità diverse (centrali, regionali e/o locali). In quest'ultimo caso, non può essere superato il massimale autorizzato per il regime di cui all'articolo 1.

Si ricorda inoltre che il governo tedesco è tenuto a rispettare le discipline comunitarie riguardanti determinati settori di attività, vale a dire la siderurgia CECA, nonché i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. C 29 del 2. 2. 1996, pag. 4).

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione